

Schema di disegno di legge di modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 - *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.*

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente risponde se:

a) l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento non è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di mezzi, anche finanziari, adeguati;

c) l'organismo di vigilanza di cui alla lettera b) non ha correttamente esercitato tale vigilanza e cura;

d) le persone hanno commesso il reato senza aver eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

2. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1, devono:

a) dar conto della effettiva organizzazione dell'ente in rapporto all'estensione dei poteri delegati e all'eventuale esistenza di una attività di direzione e coordinamento, nonché far risultare i criteri utilizzati in sede di progettazione e di definizione dei contenuti del modello;

b) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, valutando la misura e il tipo di tale rischio in rapporto ai reati per i quali il modello è predisposto;

c) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) prevedere adeguati flussi informativi ed obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), nonché dar conto dei rapporti del medesimo organismo di vigilanza con gli organi dirigenti e di controllo dell'ente e con l'eventuale organo cui partecipano i soci o gli associati all'ente;
- f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- g) prevedere modalità di informazione, da parte dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), sull'adeguatezza del modello e sulla sua efficace attuazione.

3. Negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti da un soggetto interno all'ente dotato di adeguate garanzie di indipendenza, direttamente o secondo le modalità previste con il regolamento di cui all'articolo 7-bis, comma 4. Ai fini del presente comma sono qualificati enti di piccole dimensioni i soggetti che, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

4. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.»

b) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis - Certificazione del modello preventivo

1. In caso di regolare certificazione di idoneità del modello preventivo secondo le modalità stabilite nel regolamento previsto al comma 4, è esclusa la responsabilità dell'ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano reso manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede.

2. La certificazione può anche:

- a) riguardare singole procedure;
- b) attestare l'idoneità delle procedure in corso per l'impianto dei modelli preventivi dei reati. In tal caso la certificazione, in attesa di quella finale, ha efficacia provvisoria, escludendo la responsabilità dell'ente solo per il tempo necessario all'impianto dei modelli e nei limiti in cui risulti espressione certa della volontà dell'ente medesimo di prevenire il fatto di reato rilevante.

3. Nel caso di modello certificato non si applicano, a titolo di misura cautelare, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, salvo che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia definisce con regolamento i criteri generali per la certificazione di idoneità dei modelli, in particolare determinando il loro contenuto e le modalità di rilascio della certificazione, nonché l'efficacia a questa attribuita e la periodicità del rinnovo, tenendo conto anche dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Il medesimo regolamento individua inoltre i soggetti pubblici o privati che possono rilasciare la certificazione di idoneità, nonché le caratteristiche soggettive e i requisiti patrimoniali, di indipendenza e di professionalità di cui essi devono disporre, prevedendo a tal fine l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un elenco dei soggetti abilitati. I soggetti abilitati sono sottoposti, relativamente all'attività di rilascio delle certificazioni, alla vigilanza del Ministero, secondo le modalità definite dal regolamento.»

Art. 2.

(Funzioni del certificatore. Abuso)

1. Il certificatore dei modelli preventivi del reato, di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, esercita funzioni private sotto il controllo della pubblica autorità.

2. Il certificatore che, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle sue funzioni, dichiarando falsamente la idoneità del modello preventivo dei reati da cui dipende la responsabilità dell'ente, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto o arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il certificatore che, con attestazione non conforme al vero, dichiara consapevolmente o con colpa grave che sussistono i presupposti dell'idoneità del modello è sanzionato con la sospensione fino a due anni dall'attività di certificazione e, nei casi più gravi, con l'interdizione definitiva.»